

Allegato "A"

a Raccolta n° 627

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione -

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 e seguenti del Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, una Società per Azioni sotto la denominazione "**Azienda Mobilità Ufitana S.p.A.**".

ARTICOLO 2 - Sede -

La società ha sede nel Comune di **Ariano Irpino (Av)** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici anche senza stabile organizzazione in Italia ed all'estero).

Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime modifiche, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 3 - Soci -

Possono essere soci della Società i Comuni ed altri Enti Pubblici, gli Enti Pubblici Economici.

Possono, altresì, essere soci altri soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

Per i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, qualora obbligatorio e previsto, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 4 - Durata -

La durata della Società è fissata fino al **31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)**.

Essa può essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci a termine di legge. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

ARTICOLO 5 - Oggetto -

La Società ha per oggetto:

la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose, in ogni forma e con qualsiasi mezzo; la realizzazione e gestione di centri di parcheggio e aree di sosta attrezzate e non; la gestione della mobilità di persone.

Le attività sono svolte nella parte prevalente per conto del Comune di Ariano Irpino.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie che siano strettamente connesse al raggiungimento dello scopo

sociale o comunque correlate, ivi compresa l'assunzione, non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società complementari o affini al servizio di trasporto e di mobilità in genere, con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto della legge 5 luglio 1991, n° 197.

ARTICOLO 6 - Capitale Sociale -

Il capitale sociale è fissato in **€ 1.067.566,00 (diconsi euro unmilionesessantasettemilacinquecentosessantasei/00)** suddiviso in 1.067.566,00 (diconsi unmilionesessantasettemilacinquecentosessantasei/00) azioni di nominali € uno (diconsi euro uno) cadauna.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato con conferimenti di beni in natura ivi compresi i conferimenti di aziende e/o di rami aziendali.

Le azioni possono, su deliberazione dell'assemblea soci, non essere rappresentate da titoli cartacei. Nel caso di esclusione all'emissione dei titoli azionari il possesso della quota azionaria si evince dall'iscrizione nel libro dei soci. In caso di atti di trasferimento tra vivi gli stessi si perfezionano a mezzo atto notarile ai soli fini dell'iscrizione nel libro soci.

E' altresì consentito che le azioni possano, su deliberazione dell'assemblea soci, essere dematerializzate ed immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

ARTICOLO 7 - Quota di partecipazione del Comune -

Il Comune di Ariano Irpino mantiene una partecipazione nel capitale mai inferiore al 51% dello stesso.

In caso di aumento di capitale sociale, il Comune esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%.

Il restante 49% del capitale sociale può essere detenuto dagli altri soggetti indicati all'art.3 a condizione che svolgano attività uguali o affini a quelle indicate nell'oggetto sociale.

ARTICOLO 8 - Azioni -

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono, senza alcuna limitazione, trasmissibili per atto tra vivi e nella successione a causa di morte.

Il trasferimento delle azioni avviene secondo quanto previsto dall'art.2355 c.c..

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni e, nel caso in cui fossero emesse, obbligazioni convertibili in azioni, deve offrirle in prelazione agli altri soci. In tal caso il socio che intende vendere le proprie azioni e/o le proprie obbligazioni convertibili in

azioni deve darne comunicazione sia all'organo

amministrativo sia agli altri soci mediante raccomandata - con avviso di ricevimento e senza busta- contenente l'indicazione del numero dei titoli che intende vendere, la rigorosa documentazione dell'acquirente, il prezzo offerto e l'assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

I soci che intendono esercitare tale diritto devono, entro il termine assegnato, darne comunicazione all'offerente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza busta, contenente l'indicazione del numero dei titoli che desiderano acquistare. Nell'ipotesi di esercizio congiunto del diritto di prelazione, esso spetta ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione.

La mancata comunicazione nei termini equivale a rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

L'iscrizione nel libro soci può essere effettivamente formalizzata solo dopo che il Consiglio di Amministrazione abbia constatato la regolarità della procedura seguita per l'esercizio del diritto di prelazione e siano stati effettuati gli adempimenti di legge.

E' vietato esplicitamente la cessione delle azioni o la costituzione su di esse di diritti a favore di terzi in vigenza di affidamenti in house providing qualora l'operazione non rispetti i requisiti di cui al comma 3 dell'art.7.

Eventuali modifiche sostanziali nelle condizioni di adesione richiedono, comunque, l'approvazione del Comune di Ariano Irpino, ai sensi dell'art.70, comma 2, dello Statuto Comunale.

Ai sensi dell'art 2355 - bis del c.c. qualora il Comune di Ariano Irpino ponga dei limiti alle condizioni di adesione tali da configurare mero gradimento alla cessione, lo stesso si obbliga ad acquistare in proprio le azioni dell'alienante.

In alternativa è concesso all'alienante di esercitare il diritto di recesso. Qualora le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio si applica quanto disposto dall'art.2362 c.c..

ARTICOLO 9 - Aumento di capitale -

In caso di aumento di capitale l'Assemblea potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. I sottoscrittori di azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt.2342 e 2343 c.c..

ARTICOLO 10 - Obbligazioni -

La società può emettere, a norma di legge, prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. Qualora le

obbligazioni siano convertibili in azioni le stesse non attribuiranno diritto di voto in assemblea. Le obbligazioni possono essere nominative o al portatore.

Le emissioni di obbligazioni sono consentite per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite.

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario sia convertibile che non convertibile spetta all'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 10 bis - Finanziamenti -

I soci possono, nei limiti di legge, concedere finanziamenti alla società, anche a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c.

In particolare, tali finanziamenti potranno aver luogo nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 130, 3° comma, d, lgs. 385/93 e della delibera C.I.C.R. del 3/3/94. Pertanto, essi potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

In ogni caso, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 10 ter - Patrimoni destinati -

La società può costituire patrimoni destinati ad un singolo affare ai sensi degli artt. 2447 - bis c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 10 quater - Recesso del socio - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

la trasformazione della società;

il trasferimento della sede legale all'estero;

la revoca dello stato di liquidazione;

l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti c.c.,

spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi

previste dall'art.2497-quater c.c..

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni concernenti:

la proroga del termine di durata della società;

l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per le condizioni di esercizio del diritto di opzione e delle modalità di liquidazione delle azioni per le quali si esercita il recesso si rimanda a quanto previsto dagli artt.2437-bis, 2437-ter e 2437-quater.

ARTICOLO 10 quinquies - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, secondo comma, c.c..

ARTICOLO 11 - Assemblea -

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, sempre che siano prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 12 - Convocazione dell'assemblea -

La convocazione dell'assemblea deve farsi ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro amministratore a ciò delegato, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione, le materie all'ordine del giorno, se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

L'assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede della società purché all'interno del Comune sede sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione può essere effettuato, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra

i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un

indirizzo di posta elettronica, o revocano una indicazione data in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. L'avviso di convocazione deve essere effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano locale provinciale qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Sono tuttavia valide le Assemblee totalitarie quando partecipa l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 13 - Interventi in assemblea -

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Qualora non siano stati emessi i titoli cartacei i soci vengono identificati attraverso la consultazione del libro soci.

Il socio che abbia diritto di essere ammesso all'Assemblea può farsi rappresentante con delega scritta da chiunque, socio o non socio con le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c.

L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è così regolato:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono specificare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;

in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle prescritte formalità e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo

g) in caso di modifiche o integrazioni alle proposte sottoposte all'assemblea il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria

volontà scegliendo fra astensione, voto contrario, adesione

alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da un azionista in particolare.

ARTICOLO 14 - Frequenza delle riunioni

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio.

Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quanto lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Essa delibera, inoltre, su quant'altro previsto dall'articolo 2364 del codice civile nonché sugli argomenti che venissero posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 - Funzionamento dell'Assemblea -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, se nominato; in difetto di questi ultimi, l'Assemblea elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Spetta al Presidente di contestare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega o per corrispondenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. La costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per l'allontanamento di uno o più intervenuti.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Statuto o da disposizioni normative, l'Assemblea può approvare un regolamento interno, ispirato a principi di semplificazione e snellezza delle procedure decisionali che ne fissi i criteri di funzionamento, con particolare riguardo ai poteri e funzioni del Presidente, alle modalità di redazione e pubblicità dei verbali e alle modalità dell'esercizio del voto.

ARTICOLO 16 - Quorum costitutivi e deliberativi -

Le modalità di costituzione sia dell'assemblee ordinarie che straordinarie e la validità delle rispettive deliberazioni restano regolate dal disposto degli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Tuttavia, in deroga alle stesse disposizioni, le deliberazioni in seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con la

presenza ed il voto di tanti azionisti che rappresentano

almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - Votazioni e verbalizzazione -

Le delibere sono prese per alzata di mano oppure, se la maggioranza lo richiede, per appello nominale.

Le delibere dell'assemblea devono essere redatte a norma dell'art. 2375 c.c.

ARTICOLO 18 -Amministrazione -

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri di cui uno esterno e due dipendenti dell'Amministrazione controllante o da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea; gli Amministratori possono anche essere non azionisti.

All'atto della nomina l'Assemblea fisserà importo e modalità previsti per il loro compenso.

La carica di Amministratore della Società è incompatibile con quella di Amministratore del Comune di Ariano Irpino.

ARTICOLO 19 - Durata e cessazione della carica -

Gli Amministratori restano in carica durante tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare più Amministratori, si provvede a norma dell' art. 2386 del codice civile.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione immediatamente senza diritto a risarcimento alcuno.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi. Gli amministratori rimasti in carica fino alla accettazione dei nuovi amministratori potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Sindaco di Ariano Irpino, ai sensi del combinato disposto della norma di cui agli articoli 50, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2458 c.c. precede alla nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione ma, in ogni caso, non inferiore a due, e può revocare con atto motivato, in ogni tempo e senza alcuna indennità, gli Amministratori nominati.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea tra quelli designati dagli altri soci indicati all'art.3 che potranno indicare, in base all'ampiezza del Consiglio, un numero non inferiore ad uno e non superiore a due.

ARTICOLO 20 - Composizione e struttura -

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi componenti un Presidente

scegliendo tra i membri nominati dal Comune di Ariano Irpino

e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega ad un Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare funzioni ad altri Consiglieri e al Direttore generale nell'ambito e nei limiti delle attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre norme vigenti.

L'Amministratore delegato dovrà essere scelto tra i Consiglieri designati dai soci di cui all'art.3.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

ARTICOLO 21 - Riunioni -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi necessario, o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi componenti.

ARTICOLO 22 - Convocazione -

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure dall'Amministratore delegato, se nominati; in mancanza, dall'Amministratore designato dal Consiglio con comunicazione, da effettuarsi tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se prese con la presenza effettiva -anche per teleconferenza o videoconferenza- della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del

collegio sindacale.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

ARTICOLO 23 - Poteri -

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società. Gli atti di amministrazione di cui al comma 3 del presente articolo devono essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio informerà la sua attività agli indirizzi e alle direttive generali formulati dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà, su espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci, di acquistare, permutare e vendere beni immobili; di costituire servitù passive ed attive; di assumere partecipazioni ed interessenze; di regolare l'impiego di fondi disponibili e di contrarre finanziamenti di qualunque specie e durata e di effettuare qualsiasi operazione con istituti di credito; di obbligare anche cambiariamente la società; di rilasciare avalli e fidejussioni; di prestare cauzioni; di consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e qualsiasi altro annodamento ipotecario; di rinunciare anche ad ipoteche legali ed esonerare i componenti Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità.

ARTICOLO 23 bis - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

ARTICOLO 24 - Direttore generale -

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su parere vincolante dell'assemblea dei soci tenuto conto delle sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di Servizi e deve essere in possesso dei

requisiti per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore generale esercita i poteri di amministrazione che gli sono delegati, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25 - Delega dei poteri -

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore delegato, così come può nominare procuratori ad negotia e procuratori speciali, determinandone le facoltà e la remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, affidare la direzione dei diversi settori tecnici ed amministrativi dell'Azienda rispettivamente ad uno e più direttori da esso nominati, stabilendone attribuzioni e compensi, che svolgeranno le attività a loro demandate nel rispetto delle norme sia sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia della qualità ed assicureranno il corretto adempimento delle obbligazioni da tali norme derivanti.

Le responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento incomberanno, in ogni caso, a chi sarà preposto ai singoli servizi o reparti.

Il Consiglio può, altresì, nominare tecnici che abbiano la piena ed esclusiva responsabilità di tutte le operazioni connesse ed alcune fasi della gestione del servizio rispondendo essi direttamente verso le autorità per le conseguenze del loro operato, anche in via penale.

Tali nomine dovranno essere comunicate alle autorità competenti.

ARTICOLO 26 - Rappresentanza -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato sono investiti disgiuntamente della rappresentanza della società nei rapporti con i terzi, comprese le amministrazioni statali e locali ed ogni altra amministrazione pubblica.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, e l'Amministratore, nei limiti delle operazioni rientranti nella gestione ordinaria, possono promuovere giudizi e resistervi innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, per ogni ordine e grado di giurisdizione, con facoltà espressa di nominare legali e difensori.

ARTICOLO 27 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28 - Distribuzione utili -

Gli utili netti, dopo aver dedotto l'importo per la riserva legale come stabilito dall'art. 2430 del c.c., rimarranno a disposizione dell'Assemblea la quale ne determinerà l'assegnazione.

ARTICOLO 29 - Collegio Sindacale -

Il controllo sull'amministrazione della società e le altre

funzioni previste dalla legge sono affidate ad un Collegio

Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che resteranno in carica per un triennio e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale vigila e controlla, tra l'altro, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non rediga il bilancio consolidato.

Al Sindaco di Ariano Irpino spetta, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2458 c.c., la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

ARTICOLO 30 - Scioglimento e liquidazione -

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della società l'Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Nella delibera di liquidazione potrà anche essere prevista la diretta assegnazione ai soci dei beni sociali.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e liquidazione gli amministratori devono gestire la società con il solo scopo di conservare il valore dell'impresa sociale.

ARTICOLO 31 - Accesso agli atti -

La società assicura l'accesso agli atti aziendali nei modi e nelle forme previsti dalla legge o da regolamenti interni e garantisce il diritto di accesso per gli amministratori comunali agli atti ed agli uffici.

ARTICOLO 32 - Norme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale. -

Il Presidente e l'Amministratore delegato presentano congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni semestre una relazione sull'andamento della società contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale, con l'indicazione dello stato di realizzazione di programmi, delle motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni programmatiche e budgetarie.

In tutti i casi in cui la società sia controllata dall'ente pubblico Comune prima dell'approvazione del bilancio annuale ad opera dell'organo amministrativo, lo stesso deve essere trasmesso alla Giunta Comunale che dovrà esprimere parere formale da allegare al documento sulla organizzazione, sulla attività operativa e risultati raggiunti dalla società.

La società provvede, inoltre, ove istituita, all'invio del bilancio alla Commissione Consiliare di Controllo prevista dall'art. 63 dello Statuto Comunale.

ARTICOLO 33 - Rinvio -

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di società per azioni

ARTICOLO 34 - Clausola arbitrale -

Qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ed in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Avellino.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta con gli effetti previsti dagli artt.38-40 D.Lgs. 5/2003 attraverso arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e segg. del c.p.c..

Qualora la controversia riguardi un numero di firmatari superiore a due, l'arbitrato verrà svolto da un Collegio di Arbitri composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati e ragionieri commercialisti e tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Ariano Irpino.

Ciascuno dei ricorrenti può notificare all'altra parte, con raccomandata senza busta e con avviso di ricevimento, la sua intenzione di instaurare un procedimento arbitrale. I tre arbitri nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Ariano Irpino.

Qualora la controversia concerna un numero di firmatari non superiore a due, la decisione verrà rimessa ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Ariano Irpino.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero.

Il Collegio arbitrale e l'arbitro unico decideranno secondo equità, senza modalità di procedura ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 816 del c.p.c. e con lodo inappellabile.

ARTICOLO 35 - Collegio dei probiviri -

L'Assemblea dei soci può nominare il collegio dei Probiviri composta da un Presidente e due componenti scelti tra persone non socie per dirimere le questioni enterosocietarie.

Firmati:

FIORIELLO Antonio

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo